

Ufficio del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma
Ricorso ex. Artt. 281decies cpc 84 e 99 D.P.R. 115/02

Il sottoscritto Avv. Riccardo Radi con studio in Roma via Stresa 131 professionista iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Roma, in proprio e nella qualità di difensore di fiducia della Sig.ra

nel procedimento penale numero /2023 Rg Pm avanti Tribunale di Roma sezione 2 Giudice Monocratico.

Il sottoscritto procuratore indica ai fini delle comunicazioni di cancelleria il seguente indirizzo pec riccardoradi@ordineavvocatiroma.org

premessso

- che il sottoscritto difensore ha prestato e presta a tutt'oggi la propria opera professionale quale difensore di fiducia del Sig.ra imputata nel procedimento penale n /2023 Rg Pm e n. /2023 Rg Dib del Tribunale di Roma prossima udienza 26 ottobre 2023; (all.1)

- che, in data 21 febbraio 2023 è stata depositata istanza di ammissione al patrocinio debitamente corredata di autocertificazione sui redditi, di fotocopia del documento d'identità, codice fiscale e comunque, di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa;

- che in data 23.02.2023, veniva emesso e notificato in pari data decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio presentata con la motivazione che *“i precedenti alcuni definitivi ed altri pendenti ... potrebbe far presumere che la stessa richiedente odierna possa trarre sostentamento (oltre che proventi leciti dichiarati nella misura di tremila euro) anche da proventi illeciti ..”*. Lo stesso giudice da atto che la richiedente è senza fissa dimora e disoccupata pur tuttavia rigetta l'istanza (all. doc. n. 2)

tanto premesso si osserva quanto segue

Lette le motivazioni del notificato decreto di rigetto di ammissione al patrocinio le stesse non appaiono in alcun modo condivisibili.

Il Giudice, infatti, ritiene immeritevole l'istante del beneficio richiesto in considerazione dei precedenti penali di questi.

Si osserva che il mero richiamo ai precedenti penali senza contestualizzarli è una motivazione apparente, apodittica, e del tutto avulsa dall'**esplicitare le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita.**

Così la cassazione: *“Pertanto la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta così carente sotto il profilo argomentativo da palesarsi come apparente, in quanto basata su argomentazioni di puro genere e di asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa”* (cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 25342 del 2022 è tornata ad occuparsi dei requisiti necessari ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'incidenza dei precedenti penali sul provvedimento di rigetto della domanda di ammissione.

La Suprema Corte ha stabilito che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il diniego all'ammissione non può basarsi sul mero richiamo dei precedenti penali per indicare redditi presuntivi.

In proposito si segnala l'interessante sentenza della cassazione sez. IV n. 2199/2022 depositata il 19 gennaio ove si indica che: ***“il mero richiamo ai precedenti penali senza contestualizzarli è da censurare perché il giudice deve esplicitare le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita e le dichiarazioni fiscali specificando gli elementi dai quali desumere esistenza e consistenza dei redditi illeciti. Il mero richiamo al casellario non è sufficiente”***.

Ritornando all'ultima decisione numero 25342/2022, i giudici di legittimità premettono che l'art. 76, comma 1, lettera c), D.P.R. 115/2002, prevede la presentazione, da parte dell'istante, di una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulti la *“specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76”*, è assorbente il rilievo in base al quale non può tuttavia argomentarsi in modo univoco la non accoglibilità della richiesta sulla sola base di precedenti penali insufficienti a far ritenere che l'interessato abbia percepito redditi illeciti non dichiarati nell'anno di riferimento.

A fronte di ciò, la normativa vigente offre all'autorità giudiziaria procedente strumenti idonei per verificare le effettive condizioni reddituali, patrimoniali e familiari dell'interessato: non solo a posteriori, attraverso le verifiche di cui all'art. 98 d.P.R. 115/2002 demandate all'Ufficio finanziario competente per territorio, ma anche *“prima di provvedere”*, esercitando la facoltà conferita al giudicante dall'art. 96, comma 2, dello stesso d.P.R., ossia trasmettendo l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza, per le necessarie verifiche.

A parte tale non trascurabile elemento, deve ricordarsi che il cennato art. 96, comma 2, stabilisce che l'istanza va respinta *“se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92”* del d.P.R. n. 115/2002, *“tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte”*.

A proposito della fondatezza dei motivi per rigettare l'istanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, è noto che, **ai fini della revoca del beneficio in parola, l'accertamento dei redditi deve avvenire secondo gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2724 cod. civ. tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi illeciti** (vds. la recente Sez. 4, n. 26056 del 24/07/2020, Rv. 280011); e che i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 cod. civ., perché gli indizi possano assurgere

in subiecta materia al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative: ad esempio, possono assumere rilievo a tal fine il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 25044 del 11/04/2007, Rv. 237008; e, più recentemente, Sez. 4, Sentenza n. 15338 del 30/01/2020, Rv. 278867).

In tale quadro, non può dirsi corretta, per la sua apoditticità, l'osservazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale la mia assistita sarebbe di fatto inattendibile nella sua dichiarazione a fini reddituali, sul rilievo che egli è gravata da alcuni precedenti e in materia di stupefacenti (questi ultimi seguiti da un periodo di detenzione).

Invero tali circostanze, che nel percorso argomentativo vengono poste a base della decisione impugnata, non possono qualificarsi come specifici ed oggettivi elementi fattuali di tale portata da far ritenere che la mia assistita percepisse redditi illeciti nel periodo di riferimento dell'istanza e che quanto dichiarato dall'istante a proposito dei propri redditi sia viziato da falsità o reticenza.

Oltre a ciò, va osservato che il ricorso alle c.d. presunzioni semplici viene di regola ammesso non tanto in riferimento alla generica sussistenza di fonti di reddito non dichiarate dall'istante, quanto in riferimento al presumibile superamento del limite di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti nei casi particolari di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 (cfr. ades. Sez. 4, Sentenza n. 30499 del 17/06/2014, Rv. 262242; Sez. 4, Sentenza n. 9703 del 20/11/2012, dep. 2013, Rv. 254932): casi nei quali non risulta rientrare quello oggetto del ricorso in esame.

Pertanto la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta così carente sotto il profilo argomentativo da palesarsi come apparente, in quanto basata su argomentazioni di puro genere e di asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa (cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100), di tal che sussiste la denunciata violazione di legge.

Si evidenzia come la Corte Costituzionale, nella sentenza n°144 del 1992, ha testualmente affermato *“Mette conto infine rilevare”che la mancanza di un automatismo tra accertamento del reddito ai fini fiscali ed accertamento del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta un appesantimento del procedimento di concessione del beneficio, nè l'autonomia della verifica della <> ha l'effetto di frapporre di fatto ostacoli all'attuazione della garanzia costituzionale. Ed infatti la procedura per l'ammissione al beneficio è disegnata dal legislatore in modo tale da non lasciare spazio ad alcuna verifica o controllo preventivi da parte del giudice competente ad accordare il beneficio.....Ma*

il giudice che riceve l'istanza non è tenuto, nè può entrare nel merito dell'autocertificazione; egli deve solo valutare che ricorrano le condizioni per l'ammissione al beneficio<> (art. 6); non può quindi valutarne l'attendibilità, ma deve solo verificare che l'ammontare dei redditi esposti sia, o meno, compreso nel limite di legge e, all'esito di tale controllo documentale (e quindi rapido), accordare, o negare, il beneficio richiesto.

Tale procedura snella è pienamente attuativa del dettato costituzionale perchè la garanzia del patrocinio dei non abbienti deve necessariamente essere assicurata in tempi brevi e sarebbe incompatibile con controlli ed indagini di una qualche durata sull'effettivo reddito dell'istante (soprattutto se riveste la qualità di imputato). Indagini e controlli possono essere esperiti successivamente; ed infatti è successivamente che l'intendente di finanza (cui è inviata copia dell'istanza dell'interessato), <> (art. 6, 3 co.), disponendo eventualmente anche un controllo a mezzo della Guardia di finanza”.

Pare pertanto di potersi affermare che il Giudice che ha rigettato l'istanza, il quale ha valutato preventivamente il contenuto dell'autocertificazione invece di valutare esclusivamente se i redditi dichiarati superano o meno i limiti di legge, non abbia rispettato quanto dettato dalla normativa sul gratuito patrocinio come interpretata dalla Suprema Corte e dalla Corte Costituzionale nella sentenza citata;

la normativa affida, infatti, la concreta valutazione di quanto autocertificato dal soggetto istante, non al Giudice ma ad altro soggetto (id est alla Guardia di Finanza), affinché possa e debba in concreto, ma in momento successivo all'istanza, verificare se ricorrono o meno i parametri di concessione del beneficio dichiarati.

Afferma ancora la Corte Costituzionale nella medesima sentenza: **“Ciò fa tenendo conto che l'obiettivo della verifica è l'accertamento non già dei presupposti della pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria, bensì di un dato di fatto rivelatore dello stato di abbienza dell'istante.**

A seguito di tali accertamenti e verifiche, se risulta un reddito superiore al limite legale, l'intendente di finanza propone al giudice competente la revoca (ex tunc) o la modifica (ex nunc) del beneficio, con gli effetti recuperatori (e le rispettive decorrenze) previsti dall'art. 11 in favore dello Stato”.

Tanto basta per poter affermare che il Giudice del Tribunale di Roma sezione 2 doveva ammettere l'istante al patrocinio, lasciando alla competente autorità, come previsto dalla legge, la verifica delle dichiarazioni rese nell'istanza; si osserva inoltre come, nonostante l'indubbia esistenza di precedenti penali a carico della mia assistita debitamente citati dal Giudice del rigetto, nessuna delle sentenze di condanna irrevocabili riportate riguarda la commissione dei reati descritti nell'art. 76 comma 4 bis DPR 115/02, ostative al beneficio richiesto.

Nè il tenore di vita della mia assistita, tossicodipendente, senza fissa dimora, appare incompatibile con quanto dal medesimo dichiarato.

per tali motivi ricorre

ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 al Presidente del Tribunale di Roma avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio presentata dal signora

emesso e notificato in data 23 febbraio 2023 dal Tribunale di Roma affinché, previ gli incombenti di rito Voglia: - preliminarmente revocare il decreto di rigetto notificato, - nel merito ammettere l'imputata a patrocinio a spese dello Stato .

Con vittoria di onorari e spese per il presente procedimento.

Con riserva di chiedere l'ammissione al patrocinio dello Stato nel presente procedimento.

Ai fini della normativa sul contributo unificato, si dichiara per meri fini fiscali che il valore della controversia è indeterminabile.

Roma 28 febbraio 2023

Avv. Riccardo Radi